COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1987

che approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Molise

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(88/352/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (1), in particolare l'articolo 7,

considerando che l'Italia ha presentato alla Commissione un Programma integrato mediterraneo per la regione Molise (nel prosieguo : « PIM Molise ») ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, il PIM Molise in versione modificata è stato presentato dalla Commissione al comitato consultivo dei programmi integrati mediterranei, che ha espresso parere favorevole ;

considerando che il PIM Molise, ivi compreso il relativo piano finanziario, può quindi essere approvato dalla Commissione ;

considerando che il PIM Molise si riferisce al periodo 1° gennaio 1987 — 31 dicembre 1992 ;

considerando che il PIM Molise comporta misure che costituiscono un programma quadro d'azione e che, in quanto tali, possono beneficiare di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — sezione orientamento, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2088/85 ;

considerando che, a fini di efficienza, il PIM Molise verrà realizzato in fasi successive e formerà oggetto di ulteriori decisioni quando le condizioni per la concessione di un contributo comunitario saranno soddisfatte ;

considerando che la spesa per la realizzazione delle misure che compongono il PIM Molise è stimata a 93 402 000 ECU ;

considerando che il contributo comunitario coperto dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stimato a 8 351 000 ECU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Previo esame da parte della Commissione e consultazione del comitato consultivo dei PIM, è approvato il PIM Molise, nella versione presentata alla Commissione il 18 dicembre 1986 e successivamente modificata. Le stime della spesa totale e dei contributi comunitari attinti a ciascuna delle fonti di bilancio della Comunità sono indicate nel piano finanziario del PIM Molise.

La Commissione concede i contributi comunitari specificati nel piano finanziario del PIM Molise a condizione che gli interventi siano effettuati conformemente al PIM Molise, rimanendo nei limiti delle stime di spesa complessiva, e che siano rispettate le norme e le procedure delle singole fonti di finanziamento comunitarie.

Articolo 2

Il contributo relativo alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 non può superare l'importo di 8 351 000 ECU relativamente alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio 1987 — 31 dicembre 1992 per misure da finanziare nel contesto del PIM Molise, stimate a 93 402 000 ECU.

Articolo 3

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, una prima quota attinta alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento e pari a 433 000 ECU è impegnata in conformità al piano finanziario del PIM Molise.

(1) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1987.

Per la Commissione
Grigoris VARFIS
Membro della Commissione

CONTRATTO DI PROGRAMMA

per l'attuazione del Programma integrato mediterraneo per la regione Molise

Fra le parti contraenti:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(in appresso denominata « Commissione »),

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(in appresso denominato « governo italiano »),

LA REGIONE MOLISE

(in appresso denominata « regione »),

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Ambito e finalità

Articolo 1

1. Il presente contratto, redatto ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2088/85, entra in vigore il 1° gennaio 1987 e scade nel momento in cui la Commissione constata la chiusura della partecipazione finanziaria della Comunità.

2. Le parti contraenti concordano un'azione congiunta per garantire l'esecuzione del Programma integrato mediterraneo (in appresso denominato « PIM »), adottato con la decisione della Commissione del 18 dicembre 1987.

3. L'azione congiunta è intesa ad assicurare l'efficacia del PIM e degli interventi da esso contemplati, attraverso la definizione delle competenze delle parti contraenti, il coordinamento di tutte le parti interessate alla realizzazione degli interventi, l'accertamento dello stato di attuazione e l'organizzazione del relativo sistema informativo.

TITOLO II

Attuazione e coordinamento

Articolo 2

1. a) Il governo italiano designa la regione quale autorità responsabile dell'attuazione del PIM nei confronti delle Comunità europee. La Commissione e il governo italiano assumono ogni iniziativa utile alla realizzazione del PIM, ivi compresi gli aspetti finanziari.

b) La regione è assistita da un comitato amministrativo con sede a Campobasso. Le competenze del comitato sono definite dal regolamento (CEE) n. 2088/85, dal PIM e dal presente contratto. In particolare, nell'ambito del comitato si realizzano le intese atte a garantire la coerenza delle decisioni formali che, in base alle disposizioni vigenti, rimangono di spettanza delle autorità amministrative competenti.

La composizione del comitato è riportata nell'allegato I del presente contratto.

2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato presiede il comitato amministrativo.

3. a) Entro trenta giorni dalla firma del presente contratto, la Commissione, il governo italiano, la regione e la BEI designano i loro rappresentanti in seno al comitato amministrativo. Il presidente prende atto delle designazioni, nomina il segretario del comitato e provvede a comunicare i nominativi dei componenti del comitato alla Commissione, al governo italiano e alla BEI.

b) Il presidente dà incarico al segretario di assumere le iniziative idonee ad assicurare la funzionalità del comitato. La regione mette a disposizione del segretario le risorse e le strutture necessarie.

4. a) Entro trenta giorni dalla firma del presente contratto, il presidente nomina nell'ambito dell'amministrazione regionale i responsabili dei sottoprogrammi che compongono il PIM; tali responsabili fanno parte del comitato amministrativo.

b) I responsabili dei sottoprogrammi informano le autorità competenti e il comitato amministrativo sulle misure (1) del sottoprogramma, indicando, ove occorra, le iniziative tecnico-amministrative e finanziarie necessarie per l'esecuzione del sottoprogramma stesso. Inoltre, su incarico del presidente, presiedono gruppi di lavoro specifici.

c) I responsabili dei sottoprogrammi forniscono al comitato amministrativo:

— con cadenza trimestrale, lo stato finanziario in termini di impegni e pagamenti pubblici;

— con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione del sottoprogramma, indicando, per ciascuna misura, il totale degli investimenti effettuati (pubblici e privati), gli indicatori materiali dell'attuazione, le modificazioni eventualmente intervenute rispetto alle previsioni del PIM, evidenziando, in particolare, quelle la cui realizzazione risulti inferiore alla metà delle previsioni del programma.

d) I responsabili dei sottoprogrammi, inoltre, forniscono annualmente e in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, l'elenco dei progetti da finanziare quando non siano già definiti nel PIM e, tre mesi dopo la fine di ciascun anno, l'elenco dei progetti finanziati nel quadro dei regimi di aiuto a titolo del PIM.

5. La Commissione comunica tempestivamente al comitato amministrativo, per l'inserimento nel sistema di monitoraggio, i pagamenti effettuati direttamente ai beneficiari sui singoli fondi.

6. Entro sei mesi dalla costituzione del comitato e con l'accordo delle parti contraenti, il presidente nomina un consulente indipendente che valuti l'attuazione del programma e che partecipi, come osservatore, alle riunioni del comitato amministrativo. Il consulente deve possedere l'esperienza e le competenze professionali necessarie per l'assolvimento del suo compito. Le disposizioni del relativo contratto saranno convenute tra le parti contraenti e la retribuzione sarà imputata agli stanziamenti che figurano sotto la voce « studi » del sottoprogramma « implementazione ». Il consulente riceve tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del suo mandato, in particolare le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 18 e ha facoltà di effettuare, con l'accordo del presidente e con debito preavviso, visite sui lavori in corso.

Articolo 3

La regione definisce i progetti attuativi e ne cura la realizzazione. Per le materie nelle quali le amministrazioni centrali hanno funzioni proprie e per le quali concorrono alla copertura finanziaria della quota nazionale, i progetti definiti dalla regione vengono esaminati secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

Articolo 4

Il presidente del comitato, sulla base di segnalazioni da parte dei responsabili dei sottoprogrammi o di altri membri del comitato, e, comunque, con cadenza almeno semestrale, accerta la tempestiva e corretta esecuzione del programma, assumendo, ove del caso, le iniziative necessarie a superare eventuali ritardi o difficoltà attuative.

Articolo 5

Il comitato delibera sull'utilizzazione degli stanziamenti che figurano nel sottoprogramma « implementazione ».

TITOLO III

Finanziamento

Articolo 6

1. Le misure che compongono i sottoprogrammi del PIM sono definite nelle schede di cui all'allegato I del PIM.

2. Le previsioni degli impegni e dei pagamenti comunitari sono riportate nell'allegato II del presente contratto. Le previsioni sono espresse in ECU. Per i pagamenti, il tasso di cambio applicato per la conversione della lira in ECU è il tasso convenzionale applicabile nel mese durante il quale la richiesta di pagamento è giunta alla Commissione.

Articolo 7

1. Il segretario del comitato amministrativo presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, oltre allo stato di attuazione per l'esercizio precedente, uno stato di previsione per l'anno in corso, accompagnato da un quadro di insieme del PIM, desunto dai bilanci adottati dalle autorità nazionali e regionali, per consentire raffronti diretti con le previsioni di finanziamento annuali di ciascun sottoprogramma del PIM, misura per misura.

2. Il segretario predispone, in pari data, una relazione sulle residue disponibilità finanziarie per ciascun sottoprogramma e per singola misura.

Articolo 8

1. a) Entro il 30 settembre 1989 la autorità italiane presentano alla Commissione un piano finanziario particolareggiato per la seconda fase del PIM relativo agli anni 1990-1992 specificando le eventuali modifiche da apportare all'allegato I del PIM.

(1) Una « misura » puo essre costituita da uno o più progetti o azioni; più misure compongono un sottoprogramma; più sottoprogrammi compongono il PIM.

b) La Commissione determina le corrispondenti misure che rientrano del PIM per il periodo successivo al 1989, modificando, se del caso, l'allegato I del PIM.

c) Entro la medesima data, le parti contraenti valutano ai fini del proseguimento del PIM l'efficacia delle modalità attuative di cui al presente contratto.

2. La regione assume la gestione dei pagamenti di cui sono responsabili le autorità italiane nei confronti dei beneficiari, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale.

Articolo 9

1. Entro i limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano gli interventi dei fondi o di ogni altro strumento comunitario, i tassi di contributo comunitario vanno rispettati a livello delle « misure », secondo i piani finanziari dei sottoprogrammi del PIM. Sono possibili compensazioni a livello di progetti o azioni, che compongono le « misure », laddove la normativa comunitaria non disponga altrimenti.

2. a) Le domande di pagamento devono essere presentate secondo le modalità proprie di ciascun fondo. Gli eventuali adattamenti dei moduli di pagamento, che si rendessero necessari per tener conto delle maggiorazioni del contributo comunitario oltre i limiti previsti dalle disposizioni che disciplinano i fondi, sono trasmessi dalla Commissione alle autorità italiane entro il 31 luglio 1988.

b) Per quanto riguarda i pagamenti in base alla sola linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Commissione trasmette al governo italiano i moduli che dovranno essere presentati per tali domande di pagamento entro il 31 luglio 1988.

3. a) L'approvazione, nell'ambito del PIM, di azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, in base all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85, constituisce approvazione dei programmi regionali, previsti rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 1760/78 (1) e (CEE) n. 269/79 (2) del Consiglio.

b) I relativi pagamenti sono effettuati in base alle disposizioni dei regolamenti da ultimo citati.

c) Per quanto attiene alle altre misure incluse nel PIM e finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, le procedure di pagamento restano invariate.

Articolo 10

1. La regione indica annualmente nel proprio bilancio i capitoli di spesa cui fanno capo le risorse destinate al cofinanziamento regionale delle « misure » del PIM così come indicato nel piano finanziario dettagliato nelle schede tecniche allegate al PIM.

2. Le risorse comunitarie derivanti dal PIM verranno iscritte dalla regione in distinti capitoli di spesa de suo bilancio in corrispondenza delle singole misure.

3. Gli impegni di spesa saranno assunti dalla giunta regionale pro-quota nei capitoli di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo tenendo conto dei tassi di contribuzione comunitari e regionali.

4. La regione costituirà presso il proprio tesoriere un conto speciale denominato « Fondo speciale per l'attuazione del PIM » al quale affluiranno tutti gli anticipi e in seguito i saldi cui ha diritto nei confronti della Comunità e del governo italiano. Questi pagamenti affluiscono al fondo per il tramite del Fondo di rotazione nazionale istituito ai sensi della legge n. 183/87, ove non diversamente disposto.

5. Quando i contributi comunitari e la quota nazionale siano erogati tramite il Fondo di rotazione nazionale, si osservano le procedure che verranno stabilite in esecuzione alla richiamata legge n. 183/87.

6. In ogni caso, i pagamenti comunitari e i corrispondenti pagamenti nazionali sono erogati dalle autorità centrali alla regione entro sei settimane dall'avvenuto accredito comunitario.

7. Al fine di accelerare le procedure di attuazione del PIM il Fondo speciale della regione è utilizzato per l'erogazione di anticipi dei contributi ai beneficiari su loro richiesta e senza oneri per gli stessi.

Tali anticipi sono erogati nelle seguenti misure :

— 40 % all'atto della approvazione dei singoli progetti o interventi da parte della regione ;

— 40 % sulla base di approvazione di stati di avanzamento.

Il saldo verrà pagato contestualmente all'atto di approvazione delle stato finale.

8. Il comitato amministrativo proporrà le modalità secondo cui gli anticipi saranno erogati nella successiva fase del PIM.

TITOLO IV

Valutazione e controllo

Articolo 11

In base alla informazioni assunte, il consulente di cui all'articolo 2, paragrafo 6, elabora una relazione annuale di valutazione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione.

(1) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1.

La relazione deve evidenziare :

— i progressi raggiunti nella realizzazione degli obiettivi socioeconomici fissati dal PIM ;

— le iniziative necessarie per meglio garantire il rispetto del PIM quale è stato approvato, soprattuto per quanto riguarda lo stato di realizzazione, gli obiettivi socioeconomici e il carattere integrato ;

— le eventuali modifiche di misure ritenute opportune per meglio realizzare gli obiettivi socioeconomici del PIM ;

— le modifiche eventualmente auspicabili nell'organizzazione per migliorare l'adozione delle necessarie decisioni.

La relazione ha carattere riservato e viene comunicata, tramite il presidente, ai membri del comitato amministrativo. Quest'ultimo discute, in una successiva riunione, il contenuto della relazione prima che i responsabili decidano le azioni di loro competenza.

Articolo 12

1. Il nucleo di valutazione, istituito con la legge n. 878/86, effettua la valutazione preliminare dei progetti di importo superiore a 10 milioni di ECU corredati di una analisi costi-benefici.

2. Il governo italiano notifica alla Commissione, per l'accordo preventivo, tutti i progetti per investimenti produttivi o per infrastrutture, di importo superiore a 15 milioni di ECU corredati da studi di fattibilità e da analisi costi-benefici, conformemente alla normativa del regolamento. La Commissione si riserva di richiedere notifiche o informazioni su altri progetti di investimenti produttivi nei settori sensibili o in crisi.

Articolo 13

Al temine di ogni semestre civile, le autorità italiane trasmettono alla Commissione, in forma raggruppata, i riferimenti relativi alla pubblicazione dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* nonché una relazione sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, al fine di comprovare il rispetto delle direttive 71/305/CEE (1) e 77/62/CEE (2) del Consiglio e della decisione 80/797/CEE della Commissione (3).

Articolo 14

Irregolarità o modifiche sostanziali che potrebbero compromettere il carattere integrato del PIM e che non siano state sottoposte all'approvazione della Commissione possono giustificare l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85.

Se la Commissione prevede l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 o 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85, il governo italiano presenta le sue osservazioni nei termini fissati dalla Commissione.

Articolo 15

Gli interventi finanziati nel programma, per tutta la sua durata, non possono formare oggetto di altri contributi comunitari.

TITOLO V

Disposizione finali

Articolo 16

Le autorità italiane adottano le disposizioni necessarie per assicurare ampia pubblicità agli interventi comunitari. Per quanto attiene ai progetti individuali, il cui importo superi i 500 000 ECU, dovranno essere collocati cartelli che indichino che tali progetti hanno beneficiato di un contributo comunitario.

Articolo 17

Modificazioni rilevanti del PIM che, secondo le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, devono essere sottoposte al comitato consultivo dei PIM, formano oggetto di clausole aggiuntive del presente contratto.

Articolo 18

Viene adottato un sistema di monitoraggio, conforme allo schema descritto all'allegato III del presente contratto.

Articolo 19

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, alla validità o all'esecuzione del presente contratto sarà sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Fatto a Campobasso, il 18 dicembre 1987.

Per la Commissione

G. VARFIS

commissario responsabile del coordinamento degli strumenti strutturali e della tutela dei consumatori

Per la Repubblica italiana

A. La PERGOLA

ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

Per la regione Molise

F. di LAURA FRATTURA

presidente della giunta regionale

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 33.

ALLEGATO I

Composizione del comitato amministrativo

1. *Regione*

   Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato al PIM.

   Il funzionario delegato al PIM, in qualità di segretario, che è, parimenti, responsabile del sottoprogramma attuazione.

   I responsabili degli altri sottoprogrammi.

   Due funzionari regionali o equiparati designati dal presidente.

2. *Amministrazioni centrali dello Stato*

   Un rappresentante del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che partecipa a tutte le riunioni.

   Un rappresentante di ciascuna delle altre amministrazioni competenti, la cui partecipazione è limitata agli argomenti di pertinenza.

3. *Comunità europee*

   Un rappresentante della Commissione che partecipa a tutte le riunioni.

   Altri due rappresentanti della Commissione in funzione dei problemi in discussione.

   Un rappresentante della BEI che partecipa a tutte le riunioni.

4. Una volta l'anno, la riunione del comitato verrà allargata ai rappresentanti delle organizzazioni o delle parti sociali individuate dal presidente.

   Partecipano alle riunioni, come osservatori, il consulente valutatore ed altri esperti invitati dal presidente per specifiche competenze.

ALLEGATO II

Previsioni finanziarie — Quota comunitaria

(in migliaia di ECU)

Fondi	Impegni					Pagamenti				
	1987	1988	1989	1990/1993	Totale	1987	1988	1989	dal 1990 in poi	Totale
FESR	1 718	3 520	4 115.	7 675	17 028	687,2	2 095,2	3 397,6	10 848	17 028
FSE	—	1 897	1 897	1 101	4 895	—	948,5	1 517,6	2 428,9	4 895
FAOG										
— Azioni dirette/indirette	166,5	4 307,48	3 135,83	4 429,19	12 039	—	1 807,58	3 546,42	6 685	12 039
Regolamento (CEE) n. 355/77	—	750	—	—	750	—	—	225	525	750
Articolo 551	433	2 015	2 214	3 689	8 351	216,5	1 007,5	1 323,5	5 803,5	8 351
Totale	2 317,5	12 489,48	11 361,83	16 894,19	43 063	903,7	5 858,76	10 010,12	26 290,4	43 063

La differenza tra queste previzioni finanzarie e il piano di finanziamento di cui al capitolo IV del PIM è dovuto alle differenti procedure d'impegno e di pagamento dei singoli fondi.

ALLEGATO III

Il sistema di monitoraggio

1. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati al PIM e l'efficienza nell'uso delle risorse mobilizzate dal programma richiedono la costituzione di un sistema di controllo dell'avanzamento e della gestione del programma (« sistema di monitoraggio ») comportante un'analisi e una valutazione continua delle misure attuate e la conseguente elaborazione di proposte eventualmente di correzione e di adattamento.

2. La messa in opera del sistema di monitoraggio del PIM richiede la creazione e lo sviluppo di meccanismi di raccolta e di circolazione armonizzata dell'informazione, l'individuazione e la definizione del loro ruolo.

   Questi meccanismi devono essere coordinati e compatibili con i meccanismi che già funzionano nelle amministrazioni e basarsi sul trattamento automatico dei dati a partire dal livello della misura.

3. Il sistema di monitoraggio deve espletare le seguenti funzioni :

   a) **L'elaborazione e il trattamento dei dati finanziari di base.** I dati finanziari (costi e finanziamenti distinti secondo la fonte per i vari anni di durata del programma) vanno registrati in forma standardizzata a livello di singoli progetti.

   b) **Il controllo dell'avanzamento delle misure individuali dei sottoprogrammi e del programma in termini finanziari** (confronto tra stanziamenti di bilancio previsti e effettuati e tra spese previste e effettuate).

   c) **Il controllo dell'avanzamento delle misure in termini fisici** sulla base di indicatori specifici definiti per ogni misura (per esempio ettari irrigati, ecc.).

   d) **L'analisi dell'impatto,** comportante il paragone tra i risultati potenziali e i risultati raggiunti.

      Codesta analisi sarà in parte basata su indicatori quantificati (raccolti per ettaro ; posti di lavoro creati, ettari riconvertiti). Essa dovrà, tuttavia, essere completata da studi o analisi di valutazione, in particolare per i livelli di aggregazione più elevati (sottorprogramma o programma).

   e) L'identificazione di modifiche, ocrrezioni e adattamenti da apportare al programma.

4. La configurazione più appropriata del sistema di monitoraggio per questo PIM (software, organizzazione dei flussi, individuazione delle fonti di informazione, identificazione degli indicatori di avanzamento e di impatto, ecc.) sarà definita in stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorità regionali e nazionali al più tardi 6 mesi dopo la firma del contratto di programma.